

Sentenza - esecuzione provvisoria (della) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13432 del 20/05/2025 (Rv. 675519 - 01)

Appello - sospensione - procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo del procedimento principale.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13432 del 20/05/2025 (Rv. 675519 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_091